

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL FONDO PER LA RIPARTENZA POST COVID -19**

## **1. Finalità ed obiettivi**

Il presente regolamento disciplina l'accesso al fondo per la Ripartenza che il Comune di Lainate ha messo a disposizione delle imprese, dei liberi professionisti e delle associazioni per sostenere le azioni idonee a superare le difficoltà economiche venutesi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

## **2. Dotazione iniziale del Fondo**

Il fondo RIPARTENZA è costituito da una dotazione iniziale di Euro 700.000 finanziato con risorse di bilancio comunale. Tale fondo potrà essere ulteriormente alimentato con finanziamenti governativi e regionali, risorse del bilancio comunale e con donazioni da imprese, cittadini, associazioni e soggetti privati.

Il fondo iniziale è ripartito tra i beneficiari come di seguito indicato:

- Piccole imprese e Liberi professionisti: Euro 200.000
- Commercio di vicinato, artigiani di vicinato e attività artigianali: Euro 250.000
- Associazioni: Euro 150.000
- Famiglie: Euro 100.000

Ulteriori risorse saranno destinate, alle medesime categorie o ad altre categorie eventualmente indicate nella medesima deliberazione di integrazione del fondo, secondo le modalità che ivi verranno specificate.

## **3. Soggetti ammessi al fondo iniziale**

Beneficiari del fondo sono le seguenti categorie di soggetti:

- Piccole imprese
- Liberi professionisti
- Commercio di vicinato, pubblici esercizi, artigiani (estetisti, parrucchieri e simili) e attività artigianali con vetrina su strada
- Associazioni
- Famiglie

## **4. Requisiti dei soggetti ammessi al fondo iniziale**

### *Piccole Imprese*

- Numero di dipendenti: max 5
- Volume di affari per l'anno 2019, come da dichiarazione IVA: max Euro 400.000

- Sede operativa: nel territorio del Comune di Lainate
- L'impresa richiedente dovrà dimostrare di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio
- Il soggetto richiedente dovrà dichiarare, con propria autocertificazione, di essere stato operativo almeno al 1/1/2020
- Alla data del 31/12/2020 il soggetto beneficiario dei contributi dovrà essere operativo con la propria attività presso il territorio del Comune di Lainate. Nel caso di mancata operatività alla data del 31/12/2020 il contributo precedentemente ricevuto dovrà essere interamente restituito
- Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, con autocertificazione sottoscritta dal proprio commercialista (consulente o intermediario), di aver subito una diminuzione del proprio volume di affari di almeno il 20%, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo di riferimento del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia intermediario di sè stesso ai fini delle dichiarazioni fiscali la condizione potrà essere autocertificata.

#### *Liberi professionisti*

- Lavoratore singolo
  - Volume di affari per l'anno 2019, come da dichiarazione IVA: max Euro 100.000
  - Sede operativa: nel territorio del Comune di Lainate
  - Il soggetto richiedente dovrà dichiarare, con propria autocertificazione, di essere stato operativo almeno al 1/1/2020
  - Alla data del 31/12/2020 il soggetto beneficiario dei contributi dovrà essere operativo con la propria attività presso il territorio del Comune di Lainate. Nel caso di mancata operatività alla data del 31/12/2020 il contributo precedentemente ricevuto dovrà essere interamente restituito
  - Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, con autocertificazione sottoscritta dal proprio commercialista (consulente o intermediario), di aver subito una diminuzione del proprio volume di affari di almeno il 20%, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo di riferimento del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia intermediario di sè stesso ai fini delle dichiarazioni fiscali la condizione potrà essere autocertificata.
- 
- Se il soggetto richiedente, per numero di dipendenti o per volume di affari, non rientra nei criteri della categoria dei Liberi Professionisti potrà far riferimento ai criteri della categoria delle piccole imprese anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio
  - Se il soggetto richiedente si trova in una condizione lavorativa di forma associata con uno o più liberi professionisti potrà presentare un'unica domanda riferita allo studio associato che soddisfi i criteri della categoria dei

Liberi Professionisti; se il soggetto in condizione di forma associata, per numero di dipendenti o per volume di affari, non rientra nei criteri della categoria dei Liberi Professionisti potrà far riferimento ai criteri della categoria delle piccole imprese anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio

*Commercio di vicinato, pubblici esercizi, artigiani (estetisti, parrucchieri e similari), attività artigianali con vetrina su strada, commercio ambulante su area pubblica*

- Volume di affari per l'anno 2019, come da dichiarazione IVA: max Euro 300.000
- Attività con sede nel territorio del Comune di Lainate alla data del 1/1/2020
- Alla data del 31/12/2020 il soggetto beneficiario dei contributi dovrà essere operativo con la propria attività presso il territorio del Comune di Lainate. Nel caso di mancata operatività alla data del 31/12/2020 il contributo precedentemente ricevuto dovrà essere interamente restituito
- Il soggetto richiedente dovrà dimostrare, con autocertificazione sottoscritta dal proprio commercialista (consulente o intermediario), di aver subito una diminuzione del proprio volume di affari di almeno il 20%, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo di riferimento del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia intermediario di sè stesso ai fini delle dichiarazioni fiscali la condizione potrà essere autocertificata.

## **Associazioni**

### *Associazioni Sportive*

- Condizione necessaria per accedere al contributo è il riavvio dell'attività a partire dalla stagione sportiva 2020-2021
- L'associazione sportiva beneficiaria del contributo si impegna a non incrementare le quote di partecipazione richieste alle famiglie per l'iscrizione per la stagione 2020-2021

### *Associazioni Culturali*

- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA sarà erogato per progetti culturali che contribuiscano ad arricchire l'offerta culturale della città di Lainate. I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2021
- I progetti culturali oggetto di finanziamento dovranno contemplare anche l'eventualità del proseguimento della situazione di emergenza sanitaria

- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA sarà erogato per progetti sociali a beneficio della comunità cittadina; i progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2021
- I progetti sociali oggetto di finanziamento dovranno contemplare anche l'eventualità del proseguimento della situazione di emergenza sanitaria

#### **5. Il termine per la presentazione della domanda di contributo**

- Le domande di contributo, redatto su apposito modulo che sarà reso disponibile on line e presso il Punto Comune potranno essere presentate dal 15 settembre 2020 al 31 Ottobre 2020, salvo diversa determinazione della Giunta comunale, tramite deposito al Punto Comune oppure a mezzo PEC
- Per le Associazioni la domanda deve essere corredata dal progetto presentato e dai giustificativi dei costi sostenuti a partire dal Marzo 2020 o quelli da sostenere.

#### **6. Istruttoria della domanda di contributo**

- Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento, richiedendo in caso di documentazione incompleta, documentazione integrativa
- In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

#### **7. Tipologia e importo dell'agevolazione**

##### *Piccole Imprese*

- Il contributo erogato dal fondo RIPARTENZA consisterà in una somma corrispondente al tributo locale IMU per il 2020 e, se possibile in funzione delle domande pervenute per il 2021, regolarmente corrisposto dal soggetto richiedente nei confronti del Comune di Lainate. In caso di imprese non proprietarie delle strutture operative la somma sarà relativa all'imposta dovuta dal proprietario; i dati relativi all'imposta IMU dovuta dal proprietario potranno essere dedotti dal contratto di affitto o autocertificati dal soggetto richiedente con dichiarazione sottoscritta da un proprio consulente

- Il contributo erogato sarà compreso tra un valore minimo di Euro 500 e un valore massimo di Euro 1500; il valore del contributo sarà proporzionato alla disponibilità del fondo

#### *Liberi Professionisti*

- Il contributo erogato avrà un valore massimo di Euro 800 e sarà eventualmente riproporzionato sulla base della disponibilità del fondo

#### *Commercio di vicinato, pubblici esercizi, artigiani (estetisti, parrucchieri e similari), attività artigianali con vetrina su strada, commercio ambulante su area pubblica*

- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA sarà commisurato alle spese sostenute (in caso di affitto anche dal proprietario) per i tributi locali: IMU, TARI, TOSAP o equivalente corrispettivo per l'occupazione del suolo pubblico, Imposta Comunale Pubblicitaria.  
In caso di soggetti richiedenti non proprietari delle strutture operative la somma sarà relativa all'imposta IMU dovuta dal proprietario; i dati relativi all'imposta IMU dovuta dal proprietario potranno essere dedotti dal contratto di affitto o autocertificati dal soggetto richiedente con dichiarazione sottoscritta da un proprio consulente
- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA potrà essere erogato a parziale copertura delle spese sostenute per affitto spazi commerciali sul territorio di Lainate, rate di mutuo bancario per finalità riconducibili all'attività
- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA potrà essere erogato ad integrazione di finanziamenti ricevuti da altri canali, es. bando "Distretti del Commercio" oppure bando "Riapro Sicuro" di Regione Lombardia
- Il contributo erogato sarà compreso tra un valore minimo di Euro 500 e un valore massimo di Euro 1500 e sarà proporzionato alla disponibilità del fondo; nel caso in cui il soggetto richiedente sia assegnatario di un contributo derivante dal bando "Distretti del Commercio" la cifra massima erogabile dal fondo RIPARTENZA potrà eccedere il valore di Euro 1500 a titolo di co-finanziamento
- Per la categoria del commercio ambulante su area pubblica il contributo erogato avrà un valore massimo di Euro 500 e sarà eventualmente riproporzionato sulla base della disponibilità del fondo

#### *Associazioni Sportive*

- Il contributo derivante dal fondo RIPARTENZA sarà da intendersi straordinario a fondo perso a copertura dei costi da sostenere per l'attuazione dei protocolli di sicurezza imposti dalle Federazioni di appartenenza e per coprire tutti gli ulteriori costi legati al nuovo contesto organizzativo dell'attività
- L'Associazione avrà diritto ai contributi se non già beneficiaria per altra via (Stato, Regione, ecc.) di contributi con finalità analoghe

- Il contributo terrà conto del numero di iscritti e dei contributi ordinari definiti sulla base del vigente regolamento comunale dei contributi
- Il contributo erogato sarà compreso tra un valore minimo di Euro 500 e un valore massimo di Euro 7000 e sarà proporzionato alla disponibilità del fondo

#### *Associazioni Culturali*

- I contributi del fondo RIPARTENZA sono da intendersi aggiuntivi rispetto ai contributi ordinari definiti sulla base del vigente regolamento dei contributi
- Alle associazioni che co-finanziano il progetto con fondi propri di bilancio e alle associazioni che presentano progetti congiuntamente ad altre associazioni o realtà del territorio è riconosciuta, a titolo di premialità, una somma aggiuntiva del 15% da calcolarsi sul contributo assegnato. In caso di presentazione congiunta dovrà essere indicata l'associazione capofila alla quale verrà versato il contributo. Non potranno essere accordate liquidazioni parziali
- Qualora il contributo assegnato non copra l'intero costo del progetto è possibile di rimodulare proporzionalmente il progetto presentato
- Il contributo erogato sarà compreso tra un valore minimo di Euro 500 e un valore massimo di Euro 3000 e sarà proporzionato alla disponibilità del fondo

#### *Associazioni Sociali*

- I contributi del fondo RIPARTENZA sono da intendersi aggiuntivi rispetto ai contributi ordinari definiti sulla base del vigente regolamento dei contributi
- Il contributo erogato sarà compreso tra un valore minimo di Euro 500 e un valore massimo di Euro 3000 e sarà proporzionato alla disponibilità del fondo

#### *Famiglie*

- La quota del fondo RIPARTENZA destinata alle famiglie è da intendersi come contributo integrativo alle attività di supporto alle famiglie erogate dal settore Servizi Sociali del Comune di Lainate
- Gli ambiti di progettualità sociale di riferimento ai quali destinare i fondi riguarderanno la casa, il lavoro e la povertà educativa delle famiglie lainatesi

### **8. Modalità di assegnazione del contributo**

- L'assegnazione del contributo è approvata con determinazione del responsabile del settore competente
- L'assegnazione è disposta, di norma, non oltre il termine del 30 novembre 2020

### **9. Ispezioni e controlli**

Il Comune di Lainate può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

#### **10. Revoca del contributo**

Qualora, in qualunque momento, si verifichi nel beneficiario l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal bando, oppure di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, l'amministrazione competente provvederà alla revoca dell'agevolazione.

#### **11. Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente regolamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Lainate viene svolto nel rispetto dei principi indicati del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lainate nella persona del Sindaco.

#### **12. Norme finali e transitorie**

- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.